

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 38

**Modifiche alle leggi regionali 47/2011 e 47/2018.**

(BURC n. 114 del 16 ottobre 2019)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 19 novembre 2020, n. 23)

**Art. 1**

(Modifiche alla [l.r. 47/2011](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole: "alla data di presentazione della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2020";
  - b) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

**Art. 2**

(Modifiche alla [l.r. 47/2018](#))

1. Al comma 1 dell'art. 15 della [legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"<sup>1</sup>;
  - b) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2020";
  - c) le parole: "entro la data prevista per la conclusione dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2020".

**Art. 3**

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

---

<sup>1</sup> L'art. 3, comma 1, della l.r. 19 novembre 2020, n. 23 sostituisce le parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 dicembre 2023".